



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2307

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Artt. 16 ter e 16 bis, comma 2, legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Modifica della misura dell'imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena.

Il giorno **28 Dicembre 2017** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il comma 1 dell'art. 16 ter della legge provinciale 11 giugno 2002 n 8 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2017 l'imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione per uso turistico case o appartamenti individuati dall'art. 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica, stabilendo che la misura dell'imposta è stabilita dal regolamento di esecuzione tra un minimo di 20,00 e un massimo di 50,00 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare. Il regolamento di esecuzione ha determinato la misura in 25,00 euro.

Il successivo comma 2 dell'art. 16 ter, prevede che si applichino, per quanto compatibili, i commi 2, 3, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 16 bis. In particolare, è applicabile alla nuova imposta quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 bis in merito all'incremento della misura dell'imposta stabilito con deliberazione della Giunta provinciale su richiesta della Comunità competente per ambito territoriale. Lo stesso articolo stabilisce che l'incremento della misura dell'imposta decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta provinciale.

In data 15 dicembre 2016 è pervenuta da parte della Comunità delle Giudicarie, previa audizione dell'Azienda per il turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, la richiesta d'incremento a 50,00 euro della misura dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 16 ter. La richiesta è stata deliberata dal Comitato esecutivo della predetta Comunità con atto n. 171 del 14 dicembre 2016, integrata con successivo atto n. 172 del 15 dicembre 2016. Con deliberazione n. 2491 del 29 dicembre 2016 la Giunta provinciale ha accolto la richiesta della predetta Comunità.

Con nota di data 23 novembre 2017, la Comunità delle Giudicarie chiede come da deliberazione del Comitato esecutivo 147 del 20 novembre 2017 di riportare a 25,00 euro a posto letto e per ciascun anno solare la misura dell'imposta provinciale dei soggiorno dovuta ai sensi dell'art. 16 ter della l.p. 8/2002. Sulla decisione, la Comunità ha acquisito il parere favorevole dell'Azienda per il turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena in data 13 novembre 2017.

Come stabilito dal comma 2 dell'articolo 16 bis della l.p. 8/2002, è stato acquisito il parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, che si è espressa nella seduta del 18 dicembre 2017.

Con la presente deliberazione si provvede pertanto a modificare dal 1° gennaio 2018, nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda per il turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, la misura dell'imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico prevista dall'art. 16 ter della l.p. 8/2002 portandola a 25,00 euro per ciascun posto letto e ciascun anno solare come da specifica richiesta della Comunità.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16 bis e 16 ter della l.p. 8/2002;
- visto il D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg;
- viste le deliberazioni del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie n. 147 del 20 novembre 2017;
- visto il parere favorevole in merito alla modifica dell'imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico della competente commissione legislativa, nella seduta del 18 dicembre 2017, ai sensi dell' art. 16 bis, c. 2 della sopracitata legge provinciale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di modificare, nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, la misura fissa dell'imposta provinciale prevista all'art. 16 ter della l.p. 8/2002 portandola dagli attuali 50,00 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare a 25,00 euro, così come richiesto dalla Comunità delle Giudicarie con deliberazione del Comitato esecutivo n. 147 del 20 novembre 2017;
- 2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 2 della l.p. 8/2002, la modifica della misura si applichi a partire dal 1° gennaio 2018;
- 3) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace